

**Esito di richiesta di Valutazione di incidenza ambientale
e di Nulla Osta**

(art. 13 Legge 394/91 e s.m.i., art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.)

N° 160

Del 27/08/2021

OGGETTO: OGGETTO: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PROVVISORIE DI
CANTIERE REMOVIBILI PER LA SELEZIONE DEL MATERIALE LAPIDEO DELLA BASILICA
DI SAN BENEDETTO
Pr. 377/21

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m. i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" adottate in data 28.11.2019 con intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del 28/12/2019);

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento, al Comune di Norcia per la realizzazione di strutture provvisorie di cantiere removibili per la selezione del materiale lapideo della Basilica di San Benedetto, come da documentazione acquisita al protocollo del Parco n. 4651 del 08/06//2021 e n. 7389 del 26/08/2021;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

di nulla osta e di valutazione d'incidenza ambientale positiva al Comune di Norcia per la realizzazione di strutture provvisorie di cantiere removibili per la selezione del materiale lapideo della Basilica di San Benedetto, da realizzarsi nel Comune di Norcia – Loc. Santa Scolastica, Fg. 123 Part.IIIa 1130, per conto del Sig. Repetti Paolo della Soc. EniServizi, secondo le modalità indicate nella documentazione progettuale acquisita al protocollo del Parco n. 4651 del 08/06//2021 e n. 7389 del 26/08/2021.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.



Il Direttore F.F.

(sa. Maria Laura Talamè)

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

(art.13 e 11, L.394/91)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato all'autorizzazione

N° 160

del 27/08/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PROVVISORIE DI CANTIERE REMOVIBILI PER LA SELEZIONE DEL MATERIALE LAPIDEO DELLA BASILICA DI SAN BENEDETTO
Pr. 3773/21

VISTA la nota del Comune di Norcia, acquisita al protocollo del Parco n. 4651 del 08/06/2021, con cui si trasmette la richiesta di Nulla Osta edilizio ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/1991 per la realizzazione di strutture provvisorie di cantiere removibili per la selezione del materiale lapideo della Basilica di San Benedetto, da realizzarsi nel Comune di Norcia – Loc. Santa Scolastica, Fg. 123 Part.Ila 1130, per conto del Sig. Repetti Paolo della Soc. EniServizi;

ESAMINATA la documentazione allegata alla suddetta nota e rilevato, in particolare, che gli interventi prevedono l'installazione delle seguenti strutture di cantiere provvisorie removibili, finalizzate allo stoccaggio del materiale lapideo derivante dalla Basilica di San Benedetto gravemente danneggiata dagli eventi sismici del 2016:

1. MONOBLOCCO BAGNI
2. BLOCCO UFFICIO/LABORATORIO
3. CAPANNONE
4. RECINZIONE
5. PAVIMENTAZIONE

Le caratteristiche delle suddette strutture sono descritte nella documentazione progettuale acquisita al suddetto prot. del Parco n. 4651/2021;

RILEVATO che l'area interessata ricade:

- all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona D "di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le aree parzialmente o completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni contenute nelle presenti N.T.A." ed in particolare D4, "in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la formazione di aree produttive-artigianali";
- all'interno della rete ecologica europea "Natura 2000" e, in particolare, della ZPS/ZSC IT5210071 Monti Sibillini (versante umbro);

VISTA la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e, in particolare, l'art. 11, che vieta le attività "che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat";

CONSIDERATO che l'intervento è sottoposta anche alla procedura di Valutazione di Incidenza ambientale ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i, e secondo le norme regionali e, nel caso in questione, della Regione Umbria;

VISTE le Misure di conservazione dei siti Natura 2000 approvate con D.C.D. n. 19 del 04/07/2016;

VISTA la D.G.R. Umbria n. 360 del 21/04/2021 "Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza" le quali sono entrate in vigore in data 01/06/2021.

VISTA la Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;

ESAMINATO il format proponente relativo alla fase di screening della VInCA, redatto ai sensi della suddetta DGR Umbria n. 360 del 21/04/2021 e acquisito al prot. n. 7389 del 26/08/2021;

VERIFICATO che il sito di intervento non interessa habitat di interesse comunitario;

VISTO il format valutatore relativo alla fase di screening della VInCA, redatto ai sensi della suddetta DGR Umbria n. 360 del 21/04/2021 e acquisito al prot. n. 191567 del 26/08/2021, nel quale si conclude che: *"Il progetto riguarda interventi per la realizzazione di strutture temporanee in area urbanizzata che non interessa habitat di interesse comunitario, né habitat di specie. Si ritiene pertanto che gli interventi non siano potenzialmente in grado di causare una significativa incidenza negativa su habitat e specie di interesse comunitario"*;

VALUTATO pertanto che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., la fase di screening della valutazione di incidenza ambientale risulta positiva in quanto l'opera non comporta incidenze negative significative e permanenti nei confronti degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse comunitario presenti nell'area di intervento e relativi alla ZPS-ZSC IT 5210071 "Monti Sibillini versante umbro";

RAVVISATA la necessità di esprimersi anche ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 (nulla osta) della legge n. 394/1991;

CONSIDERATO che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e succ. mod. e integ, prevede all'art.3, comma 3 che "In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nullaosta nella prima seduta utile";

VALUTATO:

- Che gli interventi in oggetto appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente e degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- Che le opere previste nella progettazione in questione, pertanto, tenendo conto dell'entità e della localizzazione non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993) e del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di emanare il presente provvedimento di nulla osta ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della legge n. 394/1991.

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;

- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016,
- approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" adottate in data 28.11.2019 con intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n.303 del 28/12/2019;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

di nulla osta e di valutazione d'incidenza ambientale positiva al Comune di Norcia per la realizzazione di strutture provvisorie di cantiere removibili per la selezione del materiale lapideo della Basilica di San Benedetto, da realizzarsi nel Comune di Norcia – Loc. Santa Scolastica, Fg. 123 Part.IIa 1130, per conto del Sig. Repetti Paolo della Soc. EniServizi, secondo le modalità indicate nella documentazione progettuale acquisita al protocollo del Parco n. 4651 del 08/06//2021 e n. 7389 del 26/08/2021.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.



Il Responsabile del procedimento

Dott. Alessandro Rossetti